

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITA'

Articolo 1

La Federazione Italiana degli Enti Culturali, Turistici e Sportivi APS (in breve FICTUS) è una associazione nazionale senza scopo di lucro, apartitica, con carattere culturale, assistenziale, di promozione ed utilità sociale, costituita per coordinare e rappresentare gli interessi, promuovere e valorizzare le iniziative, delle associazioni, fondazioni, e altri enti nazionali di Terzo Settore che operano in Italia nei settori dei beni culturali, della tutela e valorizzazione del territorio e dei beni immateriali, della mobilità e del turismo sociale e della pratica sportiva con finalità formativa e ricreativa. Essa agisce ed opera nel rispetto dell'identità e delle autonomie statutarie di ciascun organismo aderente e sulla base di principi di democrazia, di partecipazione, di promozione e tutela dei diritti e della cultura della pace.

Essa assume la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS) ed adegua il proprio statuto alla legge 106/2016 e al D.Lgs. 117/2017 assumendo quindi la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000.

Articolo 2

La FICTUS ha sede in Roma in via Barberini 68. L'Assemblea Nazionale può deliberare la costituzione di sedi secondarie sul territorio nazionale ed all'estero.



Articolo 3

Principi e Scopi di interesse generale della Associazione

1. La FICTUS si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del decreto-legge 117/2017 ed in particolare quelli indicati con le lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. La FICTUS inoltre persegue le finalità di:

a) affermare e promuovere il ruolo della cultura, del turismo sociale e della pratica sportiva quali elementi di crescita per l'uomo come singolo e nelle formazioni, tramite l'analisi, lo studio e la proposizione di modelli organizzativi ed attuativi;

b) Promuovere interventi e servizi finalizzati alla tutela del benessere psico-fisico in favore degli anziani, dei diversamente abili, dei minori, delle famiglie disagiate, dei malati in genere, con la prevenzione degli stati di disagio sociale o sanitario, anche con iniziative volte al reinserimento sociale ed al recupero di ogni stato di emarginazione e di disadattamento.

c) Promuovere la comune progettualità, l'attivazione di sinergie, la circolarità delle informazioni, l'interscambio tra soci, nell'osservanza dei principi costitutivi delle comunità internazionali democratiche e nel rispetto delle singole autonomie associative;

d) Rappresentare gli organismi soci nei confronti dei terzi, a livello nazionale ed internazionale;

e) Tutelare le istanze ed i programmi promozionali indirizzati all'affermazione dell'associazionismo di promozione sociale e più in generale del ruolo degli Enti di Terzo Settore.

3. Per conseguire le proprie finalità, la FICTUS, in particolare:

a) svolge funzioni di rappresentanza e promozione nei confronti della società civile nonché di tutela, a livello istituzionale, degli associati e dei loro legittimi interessi;

b) favorisce la comunicazione tra i soci e l'interscambio delle attività sociali;

c) collabora con enti e organizzazioni nazionali ed estere che si propongono finalità similari;



- d) promuove la formazione a livello nazionale ed europeo per la specializzazione di operatori nei settori culturale, turistico e sportivo a tutti i livelli, anche costituendo propri enti di formazione professionale;
- e) fornisce assistenza tecnica agli associati, anche istituendo e gestendo centri di informazione;
- f) svolge attività di consulenza in tutti i settori di proprio interesse con particolare attenzione allo studio della normativa nazionale ed internazionale in materia, proponendo leggi e modifiche di leggi preesistenti, nazionali e regionali, nell'interesse e per un maggior sviluppo dei beni culturali, della tutela e valorizzazione del territorio e dei beni immateriali, della mobilità e del turismo sociale e della pratica sportiva con finalità formativa e ricreativa, con particolare riferimento alla tutela, degli anziani, delle giovani generazioni e delle categorie meno protette;
- g) promuove e realizza iniziative di studio e di ricerca, convegni, conferenze, incontri e raccolta di fondi e di beni;
- h) provvede alla redazione, pubblicazione e diffusione di materiale informativo, scientifico e culturale;
- i) può istituire centri di documentazione e di raccolta dati, anche avvalendosi della collaborazione di istituzioni pubbliche e private, operanti a livello nazionale ed internazionale;
- j) può realizzare iniziative a livello internazionale anche attraverso accordi e convenzioni con organismi associativi di altri paesi ed in particolare con organismi della UE e quelli che, comunque, promuovono l'unità europea;
- k) può aderire ad altre organizzazioni nazionali e internazionali aventi finalità simili;
- l) promuove iniziative, nonché stipula accordi con soggetti pubblici e privati, finalizzate ad agevolare l'accesso alla cultura, al turismo e alla pratica sportiva dei soggetti socialmente ed economicamente più deboli;
- m) promuove e gestisce progetti e servizi nell'ambito delle finalità istituzionali, anche attraverso il finanziamento pubblico e/o comunitario;

n) rappresenta gli organismi soci nei confronti dei terzi nella promozione e gestione di servizi comuni attivati nell'ambito della FICTUS a livello nazionale;

o) promuove la diffusione in Italia di un sistema di Buoni Vacanza da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche partecipando al sistema di gestione per la loro distribuzione, stipulando convenzioni quale "soggetto gestore", ai sensi della legislazione vigente, con il Governo, con le Regioni, le Province, i Comuni ed altre Istituzioni pubbliche e/o private, ivi comprese quelle derivanti dalla contrattazione collettiva;

p) stipula convenzioni con il Governo, con le Regioni, le Province, i Comuni ed altre Istituzioni pubbliche e/o private, per una più efficace realizzazione delle finalità istituzionali;

q) compie attività dirette alla tutela degli interessi collettivi degli associati quali fruitori e consumatori ai quali, altresì, fornisce ogni forma di assistenza per la tutela dei loro diritti ed interessi.

TITOLO II

DEI SOCI

Articolo 4

Possono essere Soci della Federazione le associazioni, gli enti, le organizzazioni e gli organismi, rappresentativi sul piano nazionale ed organizzati su base territoriale, che condividano i principi fondamentali del presente Statuto, ed i cui fini, in ogni caso, non siano in contrasto con quelli della Federazione.

Articolo 5

Ogni Associazione, Ente, Organizzazione e Organismo, che intenda far parte della Federazione deve inviare al Presidente della FICTUS domanda sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dallo Statuto. Sulla domanda decide la Presidenza, con ratifica successiva alla prima Assemblea utile. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume formale obbligo di osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti e le deliberazioni degli organi della Federazione.

In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione motivata, entro 30 giorni da parte della Presidenza. Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere entro 60 giorni contro l'avverso alla prima Assemblea utile.

Articolo 6

Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti della Federazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di partecipare alla vita associativa e hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi della Federazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Tutti i Soci devono osservare lo Statuto sociale ed i regolamenti esecutivi e devono contribuire al sostegno finanziario della FICTUS.

Tutti i Soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, pena l'esclusione, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo, versando la quota sociale.

Tutte le quote associative ordinarie periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7

La qualità di Socio si perde:

- ☐ per estinzione dell'Associazione;
- ☐ per recesso;
- ☐ per esclusione.

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. indirizzata al Presidente Nazionale della Federazione; il recesso non comporta alcun diritto sul patrimonio della Associazione né la restituzione delle quote versate.

Il recesso ha effetto immediato, salvo l'obbligo del Socio recedente al pagamento della quota sociale, e di quant'altro dovuto alla Federazione, se già deliberata al momento del recesso.

L'esclusione è deliberata con provvedimento motivato dalla Assemblea Nazionale, in seguito a morosità, ad altra grave inadempienza agli obblighi di Statuto, a gravi azioni od iniziative in contrasto con l'attività della Federazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Articolo 8

Gli organi della FICTUS sono:

- ☐ l'Assemblea Nazionale;
- ☐ la Presidenza Nazionale;
- ☐ il Presidente Nazionale;
- ☐ il Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato. Tenendo conto da quanto previsto agli articoli 30 e 31 del D. LGS.117/2017;

Le cariche associative sono tenute a titolo onorario e gratuito.

Articolo 9

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante della FICTUS.

L'Assemblea Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale.

L'Assemblea Nazionale si riunisce inoltre tutte le volte che lo richieda un terzo dei Soci aventi diritto al voto ovvero la maggioranza della Presidenza Nazionale.

È ammessa la partecipazione dei soci all'Assemblea Nazionale, a norma dell'art.24 del Decreto 117/2017, mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di videoconferenza, tutti i partecipanti devono essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'Assemblea.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Partecipano all'Assemblea Nazionale, con diritto di voto, tutti i rappresentanti dei soci che risultino in regola con il pagamento della quota associativa, ai sensi del Titolo II del presente Statuto. Per rappresentanti si intendono i Presidenti Nazionali e/o legali rappresentanti delle associazioni, enti, organizzazioni e organismi soci, o loro delegati.

La delega va comunicata in forma scritta dal legale rappresentante del socio alla Presidenza Nazionale ed è valida fino a revoca.

Alle riunioni dell'Assemblea Nazionale partecipa, senza diritto di voto, il Direttore, se nominato.

Sono di competenza dell'Assemblea Nazionale:

- a) stabilire le linee programmatiche e determinare l'indirizzo politico delle attività associative;
- b) esaminare le relazioni della Presidenza Nazionale sulle iniziative svolte;

- c) eleggere la Presidenza Nazionale composta dal Presidente Nazionale e da altri due componenti;
- d) eventualmente eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo presentato dalla Presidenza Nazionale e le relative relazioni;
- f) approvare regolamenti di carattere generale ed esecutivo del presente Statuto, su proposta della Presidenza Nazionale;
- g) conciliare eventuali controversie che possano sorgere fra i soci e fra socio e la Federazione, relativamente ai rapporti sociali;
- h) apportare le modificazioni al presente Statuto, con il voto favorevole di almeno due terzi dei rappresentanti dei soci.

Inoltre, l'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, delibera:

- i) sulla misura del contributo annuo dei soci;
- j) sulla nomina del Direttore della FICTUS;
- k) sulla nomina dei componenti di comitati tecnici consultivi e di centri di ricerca e di documentazione che possono essere costituiti per il migliore conseguimento degli scopi associativi;
- l) sulla composizione, l'articolazione e le modalità operative di "gruppi di studio", di cui nomina i coordinatori;
- m) sull'istituzione delle sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

I lavori dell'Assemblea Nazionale sono disciplinati da un apposito regolamento dallo stesso adottato.

Articolo 10

La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente Nazionale e da altri due componenti eletti dall'Assemblea Nazionale.

È presidente onorario la persona fisica che si è distinta in attività in favore della cultura, del turismo sociale e dello sport nel corso del suo mandato. Il presidente onorario è nominato dall'Assemblea Nazionale e può partecipare senza diritto di voto ma con diritto di parola alle riunioni degli organi.



Alle riunioni della Presidenza Nazionale partecipa, senza diritto di voto, il Direttore, se nominato.

I componenti della Presidenza Nazionale durano in carica per un mandato di quattro anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato viene a mancare un componente della Presidenza Nazionale, l'Assemblea Nazionale provvederà a eleggere uno nuovo che durerà in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

La Presidenza Nazionale, quale organo esecutivo, ha il compito di applicare le delibere dell'Assemblea Nazionale e ha ogni potere necessario per il perseguimento degli scopi istituzionali e la continuità della gestione.

È inoltre di competenza della Presidenza Nazionale:

- a) predisporre regolamenti di carattere generale riguardanti anche il funzionamento della Federazione;
- b) determinare i criteri per la gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della FICTUS;
- c) esaminare e verificare l'opportunità, anche economica, di programmi, progetti, convenzioni, accordi a cui si intende far aderire FICTUS;
- d) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- e) nominare i commissari e gli ispettori da impiegare in caso di scioglimento anticipato di organi periferici;
- f) deliberare relativamente all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente

La Presidenza Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente, è validamente costituita con la presenza di due componenti. Non sono ammesse deleghe. Adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 11

Il Presidente Nazionale ha la firma e la legale rappresentanza della FICTUS, ne dirige le attività e adotta i provvedimenti necessari per la gestione e il funzionamento della Federazione, nell'ambito delle delibere e dei mandati dell'Assemblea Nazionale e della Presidenza Nazionale.

Il Presidente Nazionale può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea Nazionale o della Presidenza Nazionale ed è munito di ogni più ampia facoltà per il raggiungimento degli scopi istituzionali, compresa quella di delegarne, anche temporaneamente l'esercizio.

In caso di particolare urgenza può assumere le decisioni spettanti alla Presidenza Nazionale, da ratificare nella stessa convocata entro 60 gg.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente Nazionale è sostituito da un componente della Presidenza Nazionale, da lui designato, ovvero dal più anziano anagraficamente.

Articolo 12

Il Direttore è nominato dall'Assemblea e permane fino a revoca dalla stessa. Provvede alla organizzazione e al coordinamento delle attività associative ed amministrativo-contabili, nell'ambito dei poteri conferitigli ed eseguendo i provvedimenti adottati al riguardo dal Presidente Nazionale o dalla Presidenza Nazionale. Inoltre, esercita tutte le funzioni che gli sono delegate dal Presidente Nazionale e dalla Presidenza Nazionale.

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 30 e 3 del D. Lgs. 117/2017 controlla la gestione amministrativa e finanziaria della FICTUS, provvede all'esame del bilancio consuntivo, redigendone la relazione di accompagnamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Nazionale ed elegge fra i suoi membri il Presidente.

I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; essi possono essere revocati dall'Assemblea Nazionale solo per giusta causa.

In caso di mancanza di un Revisore, l'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, provvede alla sostituzione.

I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea Nazionale.

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Potranno inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezioni e controllo, redigere una relazione di bilancio, accertare la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Articolo 14

La FICTUS, per il raggiungimento dei propri scopi sociali e allo scopo di promuovere e coordinare le proprie linee programmatiche, politiche e dei servizi nell'ambito del territorio regionale e di curare i rapporti con le Autorità locali, può approvare la costituzione di Coordinamenti Regionali.

I Coordinamenti Regionali hanno autonomia amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio delle obbligazioni assunte, senza che da ciò possa derivare alcuna responsabilità per la FICTUS e per i suoi organi nazionali.

Il Coordinamento Regionale è composto da un delegato di ogni organismo associato a livello nazionale, presente nella regione.

Il Coordinamento Regionale elegge ogni quattro anni un Coordinatore, eventualmente affiancato da un comitato di 2 membri.

Nel costituirsi, ciascun Coordinamento Regionale adotta il regolamento interno tipo approvato dall'Assemblea Nazionale della FICTUS, obbligandosi ad osservare, altresì, lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali della FICTUS.

I Coordinatori Regionali costituiscono la Consulta Nazionale, che viene convocata dall'Assemblea Nazionale per l'esame di tutte le materie che richiedono la definizione di linee d'azioni comuni sul territorio nazionale.

Articolo 15

Un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea Nazionale, disciplina:

- a) le modalità di costituzione, riconoscimento ed eventuale revoca, e di funzionamento dei Coordinamenti Regionali;
- b) il funzionamento della Consulta Nazionale dei Coordinatori Regionali;
- c) i rapporti tra l'Assemblea Nazionale, la Presidenza Nazionale e i Coordinamenti Regionali;
- d) le attività e le competenze dei Coordinamenti Regionali e dei Coordinatori Regionali.

Sono considerati Coordinamenti Regionali anche quelli costituiti nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Dove non sono costituiti i Coordinamenti Regionali, la rappresentanza FICTUS viene affidata ad un coordinatore ad acta per l'attivazione del coordinamento presso le associazioni aderenti a livello nazionale e presenti in Regione.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 16

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



La Presidenza Nazionale redige, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio, redatto ai sensi del co. 3 dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, e decreti successivi.

La Presidenza Nazionale trasmette il bilancio di esercizio al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, per il suo esame e quindi, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, lo presenta all'Assemblea Nazionale per l'approvazione.

L'eventuale avanzo di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale.

È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio, salvo diversa disposizione di Legge.

Articolo 17

Il patrimonio della FICTUS può essere costituito da:

- ✓ beni mobili e immobili comunque acquisiti dalla Federazione;
- ✓ eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Alle necessità della Federazione si provvede:

- a) con le quote annuali dei Soci stabilite dall'Assemblea Nazionale;
- b) con i contributi ordinari e straordinari da parte dei soci, dello Stato, di enti territoriali, di associazioni, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri nonché di persone fisiche;
- c) con eventuali rendite patrimoniali ed entrate imputabili alle attività svolte;
- d) con gli interessi sui depositi bancari;
- e) ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

f) con lasciti, donazioni e contributi volontari in genere;

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita della Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VI

DURATA, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 18

La FICTUS ha durata illimitata. La Federazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Nazionale approvata con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa della Federazione, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", salvo altra destinazione imposta dalla legge.



Articolo 19

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni normative applicabili ed in particolare al Decreto Legislativo 117/2017 ed eventuali modifiche successive o norme applicative.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì
Registrato a Forlì il 24/03/25
N. 260 €
Euro

IL DIRETTORE
LAUDETTO AL SERVIZIO

